



COMUNE DI TRECCHINA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NR.	OGGETTO:
6	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2021;

(31 maggio 2021)

L'anno **duemila ventuno**, addì **trentuno** del mese di **maggio**, alle ore 11:17, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Trecchina, a seguito di regolare convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di prima convocazione ed in seduta pubblica.

L'odierna seduta si svolge con facoltà di partecipazione in video conferenza, così come regolata dal decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 162 del 08.07.2020, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 27/2020.

All'appello nominale risultano presenti i signori consiglieri:

NR.	COGNOME	NOME	Presente		Assente
			In aula Consiliare	In video conferenza	
1	IANNOTTI	LUDOVICO	X		
2	ALAGIA	FRANCESCO			X
3	CASELLA	ANTONIO		X	
4	CRESCI	ANNA	X		
5	D'IMPERIO	GIACOMO	X		
6	GIFFUNI	ROSSELLA			X
7	MARCANTE	FABIO	X		
8	MESSUTI	PAOLA	X		
9	CANTISANI	RITA CARMELA	X		
10	NOCITO	MASSIMO			X
11	PAPALEO	MARIA FILOMENA	X		
totale			7	1	
totale			8		3

Assume la presidenza la Vice-Presidente del Consiglio Comunale, *dott.ssa Paola Messuti*.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *dott.ssa Daniela Tallarico*.

La Vice-Presidente del Consiglio dà atto che **n. 1** consigliere risulta collegato in video conferenza sulla piattaforma informatica appositamente predisposta e constatato che il numero dei consiglieri presenti all'odierna seduta è legale, dichiara la validità della seduta ed aperta la discussione. Introduce, quindi, l'argomento iscritto al **primo** punto posto all'ordine del giorno.

===

Prima dell'inizio della discussione del 1° punto all'ordine del giorno, prende la parola la **consigliera Papaleo**, affermando che un cittadino di Trecchina ha presentato una richiesta al Sindaco da molto tempo e non gli è stata data risposta. Consegna la nota, affinché sia messa agli atti e sottoposta all'attenzione degli Uffici.

Il Sindaco ne prende atto e dichiara di trasmettere la richiesta agli Uffici per avere chiarimenti sulla situazione.

La consigliera Papaleo chiede, poi, dove può trovare le bollette della Telecom pagate dal Comune. Le viene risposto di formulare apposita istanza agli Uffici, che forniranno ogni atto e chiarimento.

► ore 11:22 entra in aula il consigliere Nocito.

Presenti 9 – Assenti 2 (Alagia, Giffuni)

Si decide, all'unanimità, di discutere insieme i primi 4 punti all'o.d.g.. Le votazioni poi si faranno separatamente.

Prende la parola l'**assessore D'Imperio**, che illustra le proposte.

Prende la parola la **consigliera Cantisani**, che dichiara di voler fare una proposta al consiglio, ossia dare la possibilità ai cittadini di poter retrocedere i propri terreni da "edificabili" ad "agricoli", visto che in altri Comuni viene prevista tale possibilità nel Piano Regolatore. Chiede poi se ci sono incrementi della TARI.

Replica l'**assessore D'Imperio**, il quale fa presente che, essendo aumentata la spesa del servizio di smaltimento dei rifiuti, che dipende da vari fattori, c'è stato un piccolo incremento della TARI.

► ore 11:44 si allontana il vice-sindaco Marcante. Presenti 8

Prende la parola il **consigliere Nocito**, il quale afferma che, se aumenta il costo del servizio, è perché a Trecchina non si fa bene la raccolta differenziata.

► ore 11:46 rientra il vice-sindaco Marcante. Presenti 9

Prende la parola la **consigliera Cantisani**, la quale ribadisce che a Trecchina la differenziata si è rivelata un totale fallimento. Il cittadino che fa la differenziata e non vede risultati positivi è sfiduciato.

Prende la parola la **consigliera Papaleo**, la quale afferma: "E' necessario che si facciano le multe a chi non differenzia bene".

Prende la parola il **Sindaco Iannotti**: "Con riferimento alla proposta formulata dalla consigliera Cantisani, com'è noto, la pianificazione urbanistica è disciplinata dalla Legge. L'ultima variazione al PRG è stata effettuata negli anni '90. Sono stati stabiliti i piani d'ambito, individuando i volumi e servizi. La possibilità di retrocedere i terreni da edificabili ad agricoli non è possibile. I Comuni che hanno disposto la retrocessione hanno avuto problemi. In ogni caso, sono i cittadini che richiedono la retrocessione dell'area. Se viene fatta una richiesta che compromette l'edificazione, non può essere accolta. Per le aree "turistiche" è prevista la possibilità di fare la lottizzazione per terzi. Il Comune ha preso atto delle candidature fatte nelle aree turistiche. Nel piano è stata prevista che quelle aree, se non rientrano nel terzo, ritornano ad essere aree edificabili. Tutto questo è normato nel PRG. La Regione Basilicata ha previsto che i Comuni devono adeguare gli strumenti urbanistici. Stiamo per approvare il nuovo strumento urbanistico. Quando la Giunta adotterà il nuovo strumento urbanistico, che verrà reso pubblico, i cittadini potranno fare le osservazioni e richieste".

Replica la **consigliera Cantisani**, la quale afferma di essere soddisfatta che, quando verrà presentato il nuovo Piano Regolatore, verrà data la possibilità di presentare proposte, con la speranza, tuttavia, di trovare un'Amministrazione diversa, con cui poter dialogare.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione;

Premesso che:

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso

del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di confermare il gettito IMU e TASI, sia pure unificandolo nella sola IMU;

Considerato che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	NOTE
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 x mille	
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 x mille	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 x mille	
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 x mille	
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 x mille	
terreni agricoli	0,00 x mille	essendo il comune di Trecchina compreso nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni di natura agricola del Comune sono esenti dal pagamento dell'IMU in virtù di quanto disposto all'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
aree fabbricabili	10,60 x mille	
immobili destinati o funzionali alla produzione di energia, anche se con sistemi alternativi/innovativi ed ecocompatibili, destinata alla vendita (escluso, quindi, gli impianti destinati esclusivamente all'autoconsumo), a qualunque titolo classificati, indipendentemente dal soggetto proprietario, purché esercente in attività d'impresa (maggiorazione di tre punti – max 10,60)	10,60 x mille	
per gli iscritti AIRE purché pensionati nel paese estero di residenza e per solo un immobile posseduto nel comune, non locato né concesso in comodato, anche gratuito	10,60 x mille	

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso*

anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Dato Atto che il decreto che doveva adottare il progetto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato e che il Comune di Trecchina intende prorogare le aliquote IMU dell'anno precedente

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale;

Visto altresì l'art. 13, commi 6 e 7 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nella determinazione delle aliquote I.M.U.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

===

Ritenuto provvedere in merito;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: **REGOLARITA' TECNICA - REGOLARITA' CONTABILE**;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
9	9	7 Gruppo di maggioranza	2 Cantisani - Nocito	

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama il risultato.

D E L I B E R A

per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale:

- 1) Di **CONFERMARE** le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" già approvate per l'anno 2020 (D.C. 5 del 13.07.2020) anche per l'anno **2021**:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	NOTE
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 x mille	
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 x mille	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 x mille	
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 x mille	
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 x mille	
terreni agricoli	0,00 x mille	essendo il comune di Trecchina compreso nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni di natura agricola del Comune sono esenti dal pagamento dell'IMU in virtù di quanto disposto all'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

aree fabbricabili	10,60 x mille	
immobili destinati o funzionali alla produzione di energia, anche se con sistemi alternativi/innovativi ed ecocompatibili, destinati alla vendita (escluso, quindi, gli impianti destinati esclusivamente all'autoconsumo), a qualunque titolo classificati, indipendentemente dal soggetto proprietario, purché esercente in attività d'impresa (maggiorazione di tre punti – max 10,60)	10,60 x mille	
per gli iscritti AIRE purché pensionati nel paese estero di residenza e per solo un immobile posseduto nel comune, non locato né concesso in comodato, anche gratuito	10,60 x mille	

- 2) di **DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, con decorrenza il **1° gennaio 2021**.
- 3) di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del *14 ottobre 2021*, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il *28 ottobre 2021*, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, attesa l'esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, la Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta e condivise le ragioni dell'urgenza;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
9	9	7 Gruppo di maggioranza	2 Cantisani – Nocito	

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.



REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:	Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____	_____
<i>f.to Paolo CRESCI</i>	<i>f.to Paolo CRESCI</i>
Lì, 31 maggio 2021	Lì, 31 maggio 2021

=====

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL Segretario Comunale

f.to dott.ssa Daniela Tallarico

La Vice-Presidente

f.to dott.ssa Paola Messuti

Il sottoscritto Segretario Comunale;

-Visti gli atti di Ufficio;

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:

 x è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ___/___/202__ come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;

 x la presente deliberazione è divenuta eseguibile il **31/05/2021** perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);

_____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).

Lì, _____ 202__

Il Segretario Comunale

f.to dott.ssa Daniela Tallarico

COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale depositato in atti d'ufficio. ---

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Tallarico
